

TI_GERICHTE 16.2013.1 vom 23. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2013.1

FR: TI_GERICHTE 16.2013.1 du 23 septembre 2013

IT: TI_GERICHTE 16.2013.1 del 23 settembre 2013

Regeste

Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2^a edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

E. 2

La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando le parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

E. 4

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che “il calcolo della somma totale di fr. 1021.10, richiesta dall'attore non risulta essere mai contestata dalla parte convenuta. Questo si evince anche dalla richiesta della stessa convenuta che, tramite posta elettronica in data 25 agosto 2012, si dichiarava disposta a rimborsare il tutto a rate vista la sua situazione quale apprendista”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione del cessato arricchimento sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 64 CO, poiché la convenuta non aveva fornito una prova a sostegno della sua allegazione, il solo fatto di sostenere di non essere più in possesso della somma in questione non essendo sufficiente per esonerarla dalla restituzione. Ciò posto, per il primo giudice, “la richiesta di fr. 1021.10 risulta corretta e non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza. 5. a) La reclamante chiede in primo luogo di non tenere conto, quale mezzo di prova, una sua e-mail del 25 agosto 2012, nella quale essa non negava di avere ricevuto la somma rivendicata, rilevando che essa non è “autenticata” ed è “priva della sua firma digitale”. Ora, a prescindere dal fatto che per il Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice. b) Per il resto, RE 1 si limita a ribadire di non essere più in possesso della somma rivendicata e che la sua situazione finanziaria non le permette nessuna restituzione. Essa, però, non pretende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, né che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. In tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile. Si aggiunga che, comunque sia, l'interessata non ha provato di non essere più in possesso della somma, la documentazione bancaria prodotta in questa sede non è ricevibile (sopra consid. 2), né tantomeno ha dimostrato di averla impiegata per delle spese non necessarie di cui si sarebbe astenuta se non l'avesse avuta a disposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_296/2012 del 12 novembre 2012, consid. 5 con riferimenti; Schulin in: Basler Kommentar, OR I, 4^a edizione, n. 6 ad art. 64).

E. 6

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono, tuttavia, a rinunciare – eccezionalmente – ad ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.